

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 77/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 settembre 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1964, con il quale l'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Mario G. C. Sancetta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1996 e 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1996 e 1997 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Mario G.C. Sancetta

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 7 ottobre 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE PER IL MUSEO NAZIONALE
DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA «LEONARDO DA VINCI» PER
GLI ESERCIZI 1996 E 1997

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Ordinamento e fini	»	14
3. — Gli organi	»	16
4. — L'attività istituzionale	»	18
5. — Le risorse umane	»	20
6. — La gestione	»	29
7. — Conclusioni	»	49

1. - PREMESSA

L'Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con D.P.R. in data 18 luglio 1964.

La Corte ha già riferito al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente fino al 1995¹; con la presente relazione riferisce, anche a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per gli esercizi 1996 e 1997.

La istituzione e l'evoluzione del Museo sono state oggetto di trattazione nelle relazioni precedenti, alle quali va fatto rinvio per quanto occorra per integrare le notazioni che seguono. In questa sede si riferisce in ordine ai più significativi profili ordinamentali e si dà notizia dei fatti salienti intervenuti sino a data corrente.

¹ Per gli esercizi 1993-1995, cfr. da ultimo Atti parlamentari, XIII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV, n. 70.

2. - ORDINAMENTO E FINI

Il Museo "Leonardo da Vinci", istituito ente di diritto pubblico con legge 2 aprile 1958, n. 332 in sostituzione della preesistente fondazione "Museo nazionale della scienza e della tecnica" (eretta in ente morale con D.C.P.S. 15 novembre 1947, n. 1528), ha lo scopo di promuovere la conservazione e la divulgazione della cultura tecnico-scientifica, e documentare gli inizi, gli sviluppi e il progresso della scienza e della tecnica.

L'attività dell'Ente è essenzialmente regolata dalla citata legge istitutiva e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 26 settembre 1968, n. 1308, mentre due regolamenti interni disciplinano il funzionamento dei servizi e l'ordinamento del personale.

Per effetto dell'inserimento nella categoria degli "enti culturali e di promozione artistica" di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al Museo si applica sia il regolamento amministrativo-contabile adottato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, sia la disciplina in materia di trattamento economico e giuridico del personale degli enti pubblici non economici.

Nessuna significativa novità ha interessato, nel periodo qui considerato, l'ordinamento e le finalità dell'Ente.

Particolare rilievo assume, tuttavia, il progetto di riforma istituzionale, elaborato dall'Ente e proposto al Ministero vigilante nonché "agli altri organi istituzionali di riferimento", secondo il quale, nel quadro dell'attività di riordino degli enti pubblici nazionali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Museo verrebbe di nuovo affidato ad un Ente morale e, in particolare, ad una Fondazione di diritto privato a capitale misto (cd. "fondazione di partecipazione").

Il progetto, che ha incontrato il consenso preliminare dell'ufficio legislativo del Ministero della Pubblica Istruzione, prevede un passaggio armonico e graduale - articolato in due fasi - verso la nuova struttura, il cui assetto finanziario è caratterizzato dagli apporti in capitale da parte dello Stato, degli Enti locali e dei privati. La fondazione sviluppa i rapporti soprattutto con il mondo accademico ed universitario, per l'opera di divulgazione della cultura tecnico-scientifica, e con il mondo industriale per i progetti ed i contributi conoscitivi di settore.

Attraverso l'individuazione di adeguate forme di rappresentanza, inoltre, è favorito il ruolo di sostegno e di controllo dei soci, anche attraverso una più attiva partecipazione degli stessi alla vita dell'istituzione. Sotto il profilo organizzativo, accanto al Presidente ed al Consiglio di

amministrazione, sono previsti un Sovrintendente, i Direttori dei Dipartimenti Tematici (affiancati da Comitati Consultivi Scientifici) e un Direttore Operativo per l'amministrazione e la gestione dei servizi generali e tecnici.

3. - GLI ORGANI

Il Museo, vigilato dal Ministero della Pubblica Istruzione, è retto da un Consiglio di Amministrazione (composto da 15 membri di varia derivazione istituzionale) nominato con decreto 16 dicembre 1996 (integrato dal DM 3 marzo 1997) del Ministro della Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, i cui membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il Consiglio, nella seduta del 19 febbraio 1997, ha eletto il Presidente, due vice Presidenti e, al di fuori dei suoi membri, il segretario. In tale riunione ha costituito, al suo interno, la nuova Giunta esecutiva (composta dal Presidente, i vice Presidenti e da altri due membri) con il compito di attuare le deliberazioni e di adottare, in caso di necessità e urgenza, ogni opportuno provvedimento od iniziativa per il funzionamento dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio.

Nel corso del biennio il Consiglio di amministrazione ha ridefinito le proprie funzioni e quelle degli altri organi per armonizzarle alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che prevede la separazione tra azione di indirizzo e controllo da un lato e attività di gestione dall'altro.

Organo di controllo dell'Ente è il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro, per la durata di quattro anni. Tale organo è stato rinnovato con D.l. 22 gennaio 1997.

Ai servizi dell'Ente sovrintende un Direttore Generale, nominato, per un quinquennio, dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 20 gennaio 1995, che assiste alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

L'art. 7 della legge istitutiva n. 332/1958, nel testo modificato dall'art. 4 della legge 21 febbraio 1961, n. 95, prevede la costituzione di un Comitato consultivo permanente "allo scopo di promuovere l'attività scientifica, tecnica e didattica dell'Ente e di coordinarla sul piano nazionale ed internazionale con quella di altri enti ed istituti affini e con l'attività scolastica". Tale organo non risulta essere stato ancora costituito. La relativa problematica merita di essere riesaminata nella prefigurata ipotesi di trasformazione.

Per quanto concerne i compensi previsti per gli organi dell'Ente, nel rinviare alle analitiche indicazioni contenute nelle precedenti relazioni,